REPUBBLICA ITALIANA **172/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **61420/PC** del registro di segreteria, proposto da:

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B – pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.

GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908) – *appellante;*

contro

omissis (c.f. *omissis*) nata a *omissis*, rappresentata e difesa dagli Avv. Massimo Nappi (c.f. NPPMSM64C06H501D – pec: massimonappi@ordineavvocatiroma.org) e Marco Nappi (c.f. NPPMRC69B06H501P – pec: marconappi@ordineavvocatiroma.org), presso i quali ha eletto domicilio in Roma, alla Via Agri, n. 1 – *appellato;*

per l'annullamento

della sentenza n. 299/2023 della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Lazio, depositata l'8 maggio 2023, non notificata;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, Cons. Donatella Scandurra e l'Avv. Lidia Carcavallo in rappresentanza dell'appellante Inps; non presenti gli Avv. Massimo Nappi e Marco Nappi per l'appellata.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 299/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

accertava il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità contributiva a decorrere dal 1° luglio 2018 sino al 31 luglio 2022; condannava l'Inps al pagamento dei ratei arretrati maturati e non riscossi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 31 luglio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria; disponeva la compensazione delle spese di lite.

Con atto di appello, notificato in data 19/03/2024, l'Inps chiedeva l'annullamento della sentenza per "*Violazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e dell'art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. opzione donna)*" per avere il Giudice di prime cure condannato l'Inps a liquidare alla Sig.ra *omissis* "*la pensione di anzianità contributiva a decorrere dal 1° luglio 2018 sino al 31 luglio 2022*" (c.d. opzione donna), mantenendo, tuttavia, il diritto della stessa ricorrente a percepire dal 1° agosto 2022 la pensione di vecchiaia liquidata *medio tempore*.

Si costituiva la Sig.ra *omissis*, intendendo rinunciare alla pensione di anzianità riconosciuta dal primo giudice in luogo dell'intervenuto trattamento di pensione di vecchiaia; di conseguenza, chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

All'odierna udienza, l'Inps reiterava la richiesta di accoglimento dell'atto di appello; la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'appello dell'Inps censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice territoriale ha accolto la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento,

a decorrere dal 01/072018 sino al 31/07/2022, della pensione di anzianità, ex art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 (cd. opzione donna).

L'appello è fondato e merita accoglimento.

L'Inps ha più volte rappresentato che la domanda di pensione di anzianità opzione donna non poteva essere accolta per mancanza del requisito contributivo, avendo la ricorrente usufruito di diversi periodi di aspettativa senza retribuzione, e che l'interessata gode comunque di trattamento pensionistico (più favorevole) di vecchiaia, liquidato con il sistema misto, a decorrere dal 01.08.2022.

L'interessata, dal canto suo, ha riferito di non essere più interessata alla pensione di anzianità, riconosciuta dal primo giudice in luogo del trattamento di pensione di vecchiaia, ammettendo che è così venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Inps, iscritto al **n. 61420** del registro di segreteria.

Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to Donatella SCANDURRA F.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11/11/2025 **PER IL DIRIGENTE**

Il Funzionario Preposto

F.to Maria Vittoria Zotta